



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NARO

(Provincia di Agrigento)

ORIGINALE

Ordinanza n. 14 del 04/04/2018

Al Sig. Ribisi Calogero

Via Treves Claudio n. 7

PALMA DI MONTECHIARO

E, P.C.

Alla Procura della Repubblica

c/o il Tribunale

92100 AGRIGENTO

PEC: prot.procura.agrigento@giustiziacert.it

ANAS S.p.A

V.le dei Templi - 92100 Agrigento

servizioclienti@postacert.stradeanas.it

ANAS S.p.A.

V.le A De Gasperi, 247 - 90146 Palermo

servizioclienti@postacert.stradeanas.it

ANAS S.p.A

Direzione Generale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

anas@postacert.stradeanas.it

IL SINDACO

OGGETTO: Decreto Leg.vo n. 152/06 art 256 comma 1 e 2 - Segnalazione abbandono rifiuti SS 410, Km. 23 in C/da Saladino.- Ordinanza di distruzione immediata scarti di macellazione e rifiuti solidi urbani.- Ditta Ribisi Calogero, nato a Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n. 7.-

VISTA: la segnalazione della Procura della Repubblica di Agrigento - Sezione Polizia Giudiziaria - Corpo Forestale prot. 44/17 del 31/10/2017 pervenuta a questo Ente in pari data ed assunta al protocollo generale al n. 15516, con la quale la medesima sezione di polizia

giudiziarica, ha rilevato che sono stati abbandonati dei rifiuti classificati "scarti da macellazione (ossa animali) e rifiuti solidi urbani, siti in C/da Saladino, lungo la SS 410 al Km. 23, in area di pertinenza dell'ANAS S.p.A. ed è stata sottoposta a sequestro giudiziario, avente come custode giudiziario, persona dipendente dalla stessa ANAS S.P.A.

VISTO: l'accertamento tecnico congiunto con il Comando VV.UU. prot. 2646 del 13/02/2018, con la quale a seguito di successive verifiche è stato constatato che scarti di macellazione ricadono anche sulla p.lla n. 103 del Fg. 119 intestata al Sig. Ribisi Calogero, (n.q. di proprietario), nato a Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n.7

ACCERTATO: che il fondo suddetto risulta di proprietà del Sig. Ribisi Calogero, nato a Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n.7 giusto atto Rep. 11992 del 30/12/1963 rogato in Notaio Filippo Giganti da Naro

VISTO: l'art.19, lett. A del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sotto prodotti di origine animale e ai derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO: il Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R.08/02/1954;

VISTI: gli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO: il D.lvo 152/2006 art 256 comma 1, 2 e 3;

VISTO: il regolamento comunale di igiene;

RICHIAMATA: la propria ordinanza n 103 del 06/11/2017, emessa a carico della Società ANAS S.p.A.;

CONSIDERATO: che i rifiuti classificati "scarti da macellazione (ossa animali) e rifiuti solidi urbani, siti in C/da Saladino, lungo la SS 410 al Km. 23, ricadono in parte in area di pertinenza dell'ANAS S.p.A. ed in parte nel fondo del Sig. Ribisi Calogero, (n.q. di proprietario), nato a Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n.7, a che tali aree vanno urgentemente bonificate

DATO ATTO CHE, per ragioni igienico sanitarie i rifiuti classificati "scarti da macellazione (ossa animali) e rifiuti solidi urbani, in C/da Saladino, ricadono in area di proprietà del Sig. Ribisi Calogero, n.q. di proprietario nato a Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n.7, vengano immediatamente distrutte;

Per tali motivi:

ORDINA

Con urgenza previa la richiesta e l'ottenimento del dissequestro dell'area interessata, la distruzione immediata dei rifiuti classificati "scarti da macellazione (ossa animali) e rifiuti solidi urbani, ubicati nel fondo di proprietà del Sig. Ribisi Calogero, (n.q. di proprietario) nato a

Palma di Montechiaro il 06/02/1933 ed ivi residente in via Treves Claudio n.7, ricadenti sul Fg. 119; p.lla 103, in conformità all' l'art.19, lett. A del regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21ottobre 2009 "recante norme sanitarie relative ai sotto prodotti di origine animale e ai derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)";

Che non ottemperando con urgenza a quanto prescritto con la presente ordinanza saranno applicate le maggiori è più gravi sanzioni di legge,

DISPONE

La pubblicazione del presente atto all'albo del comune.

Gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati della corretta esecuzione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale

Naro li 04/04/2018



Il Sindaco

(Dott. Calogero Cremona)

COMUNE DI NARO PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO NOTIFICHE OSOR. N° _____

Dichiaro di avere notificato, personalmente, il presente al domicilio del

Sig. Polizia Municipale

mediante consegna fattane a mani del Sig. Seall

Cremona

Naro, li 04/04/2018

Il Messo Notificatore
Il Messo Con le Notificatore
(Giovanni Destro)